



COMUNE DI PADOVA

OGGETTO: Finale dei Campionati Europei di calcio 2021 "Italia - Inghilterra" - Divieto di vendita per asporto e detenzione su area pubblica su tutto il territorio comunale di bevande alcoliche e di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine.

IL SINDACO

DATO ATTO che il giorno 11 luglio p.v. alle ore 21.00 in Inghilterra si disputerà la Finale dei Campionati Europei di calcio "Italia – Inghilterra";

RITENUTE prevedibili per il "dopo partita" del giorno 11 luglio p.v., nel caso di vittoria della nazionale italiana sulla scorta di quanto constatato a livello locale e nazionale in occasione delle recenti partite di "quarti di finale" e "semifinale", spontanee forme di aggregazione di migliaia di tifosi e sportivi, con festeggiamenti e caroselli improvvisati fino a notte inoltrata su strade e aree pubbliche cittadine;

DATO ATTO che appare necessario prevenire e contrastare ogni situazione di potenziale criticità per la sicurezza, la salute pubblica, il decoro del territorio ed il riposo dei cittadini, derivanti, nel caso di specie, dal consumo smodato di alcolici, anche da parte di minorenni, e dall'abbandono incontrollato di bottiglie/recipienti di vetro e lattine sul territorio;

VISTI

- ⑩ l'articolo 9 comma 2° lett. k) del Regolamento di Polizia Urbana nel quale viene stabilito che è vietato: *“fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, detenere all'interno delle mura cinquecentesche bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del medesimo materiale, aperti, o abbandonarli al di fuori degli appositi contenitori”*;
- ⑩ l'articolo 12 comma 1° del medesimo Regolamento che prevede che: *“a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica”*;

RITENUTO quindi necessario prevenire il fenomeno dell'abuso di alcolici e ritenuto altresì indispensabile prevenire e contrastare situazioni di criticità per la sicurezza ed il decoro della città, derivanti, nel caso di specie, dall'abbandono sul territorio di bottiglie/recipienti di vetro e lattine, che possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere l'altrui incolumità ed integrità fisica;

PRESO ATTO pertanto della necessità di vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione alcolica e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

DATO ATTO che l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

EVIDENZIATA la necessità di contemperare le spontanee forme di aggregazione e festeggiamenti in gruppo di tifosi e sportivi in spazi ed aree aperte della città, con la necessità di assicurare

un'adeguata tutela della salute pubblica, del riposo riposo notturno e di impedire l'abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi costituiti da recipienti in vetro e metallici;

RITENUTO che per la situazione descritta in narrativa sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata su tutto il territorio comunale tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari;

- urgenza, per la situazione di potenziale danno alla salute ed al diritto di riposo delle persone, che impone di adottare nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare in ragione delle gravi criticità afferenti la sfera della salute pubblica e della sicurezza che potrebbero verificarsi sul territorio dalla tarda serata del giorno 11 luglio 2021 al termine della finale europea;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana;

DATO ATTO che il contenuto del presente provvedimento è stato condiviso in sede della Riunione tecnica di Coordinamento tenutosi presso la Prefettura di Padova in data 09.07.2021;

ORDINA

1. dalle ore 19.00 del 11/07/2021 alle ore 6.00 del 12/07/2021, su tutto il territorio comunale, il divieto di vendita per asporto e detenzione su area pubblica di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

2. l'inottemperanza ai divieti di cui al punto 1 è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo i principi della legge n. 689/81;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

- ⑩ che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;
- ⑩ che ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Funzionario responsabile del Reparto Polizia Amministrativa del Corpo di Polizia Locale.

DISPONE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

IL SINDACO
Sergio Giordani